

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA TUTELA LEGALE**



**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA</b>
<b>Via A. Squero, 31</b>
<b>48122 RAVENNA</b>
<b>C.F. 92033190395</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2014</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/12</b>
-------------------------------	--------------

**DEFINIZIONI**

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero Autorità Portuale di Ravenna;
<b>Assicurato</b>	il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero Autorità Portuale di Ravenna . L'assicurato è anche qualsiasi soggetto di cui l'Ente Contraente deve rispondere a norma di legge e di contratto di lavoro;
<b>Dipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;</li> <li>➤ qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio e/o mandato;</li> </ul>
<b>Durata della polizza</b>	il periodo che ha inizio con la data di decorrenza del contratto e termina con la data di scadenza del contratto così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza;
<b>Periodo di efficacia</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda riepilogativa di polizza e la data di scadenza della polizza;
<b>Periodo di postuma</b>	il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza;
<b>Società</b>	la/il..... e le eventuali Coassicuratrici;
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia e/o la vertenza e/o il contenzioso e/o il giudizio penale, per la quale è prestata l'assicurazione
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Terzi</b>	soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio
<b>Conflitto d'interessi</b>	è la situazione di contrasto, rilevato dall'ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio
<b>Broker</b>	l'intermediario di assicurazione a cui il contraente abbia affidato la gestione del contratto;
<b>Retribuzione lorda e compensi</b>	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA**

<b>Contraente</b>	Autorità Portuale Di Ravenna		
<b>Rischi assicurati</b>	Tutela legale;		
<b>Durata Polizza</b>	4 anni		
<b>Data di decorrenza</b>	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
<b>Data di scadenza</b>	Alle ore 24:00 del 31.12.2014		
<b>Frazionamento</b>	Annuale;		
<b>Data prossima quietanza</b>	31.12.2011		
<b>Data effetto polizza</b>	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
<b>Mora pagamento 1 ° premio di polizza:</b>	60 gg dalla data di decorrenza/effetto della polizza		
<b>Broker</b>	Aon S.p.A		
<b>Provvigioni Broker</b>	9% su premio imponibile;		
<b>Assicurati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'Ente contraente ossia</li> <li>➤ Dipendenti, Amministratori e altri soggetti così come da definizioni di polizza;</li> </ul>		
<b>Massimali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ € 50.000,00 per persona con il limite di</li> <li>➤ € 150.000,00 per caso senza limite annuo</li> </ul>		
<b>Retroattività garanzie:</b>	5 anni	<b>Data di retroattività</b>	ore 24.00 del 31.12.2008
<b>Postuma garanzie:</b>	1 anno	<b>Data scadenza postuma:</b>	ore 24.00 del 31.12.2015
<b>Determinazione del premio:</b>	<p>Applicazione del tasso lordo a consuntivo retribuzioni e compensi come da definizione di polizza</p> <p>A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano i soggetti assicurati:</p> <p>1) Autorità Portuale di Ravenna</p> <p>2) I soggetti di seguito elencati:</p> <p>a) N° 1 Presidente</p> <p>b) N° 20 Componenti del Comitato Portuale</p> <p>c) N° 1 Segretario Generale che svolge funzioni anche di Dirigente Tecnico</p> <p>d) N° 1 Dirigente Amministrativo</p> <p>e) N° 6 Revisori dei Conti</p> <p>f) N° 7 Quadri Amministrativi</p> <p>g) N° 3 Quadri Tecnici</p> <p>h) N° 20 Altri Dipendenti Amministrativi</p> <p>i) N° 10 Altri Dipendenti Tecnici</p> <p>j) N° 2 Altri Dipendenti Legali</p>		
<b>Importo retribuzioni lorde e compensi</b>	€ 1.783.070,00 anno 2009		

<b>Tasso lordo applicato(%° promille)</b>	
<b>Premio annuo lordo</b>	
<b>Indicizzazione</b>	Non presente

## SOMMARIO

Sezione 1.	Norme che regolano l'assicurazione in generale. ....	6
Art. 1.01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	6
Art. 1.02	Altre assicurazioni.....	6
Art. 1.03	Pagamento del premio .....	6
Art. 1.04	Modifiche dell'assicurazione.....	6
Art. 1.05	Aggravamento del rischio .....	6
Art. 1.06	Diminuzione del rischio .....	6
Art. 1.07	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro .....	6
Art. 1.08	Statistiche sinistri.....	7
Art. 1.09	Disdetta in caso di sinistro.....	7
Art. 1.10	Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio .....	7
Art. 1.11	Imposte .....	7
Art. 1.12	Regolazione del premio .....	7
Art. 1.13	Clausola broker .....	8
Art. 1.14	Coassicurazione e delega .....	8
Art. 1.15	Interpretazione del contratto .....	9
Art. 1.16	Foro competente .....	9
Art. 1.17	Rinvio delle norme di legge .....	9
Sezione 2.	Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale .....	10
Art. 2.01	Oggetto dell'assicurazione .....	10
Art. 2.02	Prestazioni garantite .....	10
Art. 2.03	Esclusioni .....	11
Art. 2.04	Conflitto di interessi .....	12
Art. 2.05	Insorgenza del sinistro .....	12
Art. 2.06	Decorrenza e cessazione delle garanzie .....	13
Art. 2.07	Gestione del sinistro .....	13
Art. 2.08	Scelta del legale e dei periti.....	13
Art. 2.09	Recupero di somme .....	13
Art. 2.10	Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni e dei compensi .....	
Art. 2.11	Massimali .....	14
Art. 2.12	Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio .....	14
Art. 2.13	Limiti territoriali .....	14

## **Sezione 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale.**

### **Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

### **Art. 1.02 Altre assicurazioni**

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 1.03 Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato nella scheda riepilogativa di polizza. La Società avrà il diritto al pagamento della prima rata del premio (premio di perfezionamento) entro i giorni di mora riportati nella scheda di polizza per la rata di perfezionamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

### **Art. 1.04 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 1.05 Aggravamento del rischio**

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

### **Art. 1.06 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.07 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo che disciplina la gestione del sinistro, la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di 30 giorni da quello in cui l'Ente contraente e/o il singolo soggetto ne siano venuti a conoscenza.

La denuncia può essere presentata anche tramite il broker o l'agenzia cui è assegnata la polizza. In occasione della denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la dovuta urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

#### **Art. 1.08 Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'Ente Contraente ed al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri entro 90 giorni dalla scadenza annuale, a partire dalla data di decorrenza della polizza, indicando:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.

#### **Art. 1.09 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e/o fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, per mezzo di raccomandata o telex, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio pagato ma non ancora goduto.

Analogamente il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità indicate nel comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta che si riferisce al periodo di rischio pagato ma non goduto.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 1.10 Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio**

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24.00 della data di decorrenza e cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza – così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza - senza obbligo di disdetta.

Le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni, per mezzo di lettera raccomandata, di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale.

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna comunque a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara afferenti la stipulazione della nuova polizza ed a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

#### **Art. 1.11 Imposte**

Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

#### **Art. 1.12 Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda riepilogativa ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo

la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controllo per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 1.13 Clausola broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'Autorità Portuale di Ravenna iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 9%.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 1.14 Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di

conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

**Art. 1.15 Interpretazione del contratto.**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al Contraente.

**Art. 1.16 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 1.17 Rinvio delle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Sezione 2. Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale

### Art. 2.01 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro;
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società;
- c) l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa;
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero;
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze all'autorità giudiziaria;
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga;
- m) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p);
- n) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto m). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta;
- o) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l'evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile;
- p) le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

### Art. 2.02 Prestazioni garantite

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l'attività istituzionale dell'Ente, con l'espletamento del servizio, con l'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente.

### **Garanzie sempre operanti**

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l'esclusione di quella stragiudiziale;
2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché in materia ambientale, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:
  - a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (detto comunemente patteggiamento);
  - b. derubricazione a reato colposo;
  - c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario e/o il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio. È inoltre previsto l'intervento della Società limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; nel caso in cui il Giudice adito rilevi una carenza di legittimazione passiva della Compagnia di responsabilità civile, la Società provvederà alla ripetizione delle spese sostenute;
5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo *Art. 2.03 Esclusioni, punto a)*;
6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro, nonché in materia ambientale;
7. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di esistenza ed operatività di polizza RC patrimoniale ed in eccedenza alle somme pagate dall'Assicuratore di tale copertura a titolo di spese legali di cui all'art. 1917 C.C.;

**Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale**, la Società provvederà all'**anticipo** delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

### **Art. 2.03 Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) nelle materie fiscali, tributaria ed amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione;
- b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 – "guida sotto l'influenza dell'alcool", n. 187 – "guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti" e n. 189, comma 1- "comportamento in caso d'incidente" del Codice della Strada;
- k) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all' *Art. 2.02 Prestazioni garantite*;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per controversie contrattuali.

#### **Art. 2.04      Conflitto di interessi.**

Se sussiste conflitto d'interessi tra l'Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie:

- sono sospese fino alla definizione del procedimento se l'Ente invoca l'esistenza del conflitto d'interessi;
- opereranno esclusivamente a favore dell'Ente.

#### **Art. 2.05      Insorgenza del sinistro.**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- (i) **in ambito civilistico**: il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- (ii) **in ambito penale**: il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- (iii) **in ambito della responsabilità amministrativa**: il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'Ente assicurato;
- (iv) **in ambito di sicurezza**: limitatamente all'*Art. 2.02 Prestazioni garantite* punto 6:
  - il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
  - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l'importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti.

#### **Art. 2.06 Decorrenza e cessazione delle garanzie**

- Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati durante la durata della polizza relativamente a fatti e/o eventi insorti nel periodo di efficacia della stessa, purché la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della polizza stessa.
- Le garanzie di polizza sono operanti anche per i sinistri denunciati alla Società entro il periodo di garanzia postuma stabilito dalla cessazione della polizza, quale espressamente richiamato nella scheda riepilogativa, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza.
- Le garanzie si estendono ai soggetti che abbiano cessato il rapporto con l'Ente da non oltre 12 mesi dalla data di decorrenza della presente polizza. Non sono operanti nei casi in cui la cessazione sia dovuta a decadenza, revoca, destituzione o conflitto di interessi con l'Ente stesso.

#### **Art. 2.07 Gestione del sinistro**

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel più breve tempo da quando ha avuto notizia dell'azione intrapresa nei suoi confronti, comunque entro i termini di cui al precedente *Art. 1.07 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo *Art. 2.08 Scelta del legale e dei periti*.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

#### **Art. 2.08 Scelta del legale e dei periti**

L'Assicurato, ha diritto di scegliere un legale esterno di sua fiducia iscritto presso il distretto ove a sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelto contestualmente alla denuncia del sinistro.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti.

#### **Art. 2.09 Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

**Art. 2.10 Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni e dei compensi**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al preventivo retribuzioni lorde e compensi così come definiti in polizza ed il cui valore è riportato nella scheda riepilogativa di polizza.

**Art. 2.11 Massimali**

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso il periodo di postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella scheda riepilogativa di polizza.

**Art. 2.12 Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio non sono indicizzati.

**Art. 2.13 Limiti territoriali**

L'assicurazione si estende ai sinistri concernenti il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

II CONTRAENTE

---

LA SOCIETA'

---

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1.13 Clausola broker
- Art. 2.06 Decorrenza e cessazione delle garanzie

II CONTRAENTE

---

LA SOCIETA'

---